

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica	B.C.C. Lodi – Banca di Credito Cooperativo Lodi – Soc. Coop.- Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Sede Legale e Amministrativa	Via G. Garibaldi, 5 – 26900 Lodi – Tel. 0371/58501 – Fax 0371/5850244
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA	02529020220
Iscrizione al Registro Imprese di Lodi e Codice Fiscale	09900240152
Iscritta all'Albo delle Banche - ABI	08794
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5038.5.0
Iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. di Lodi :	1324029
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al numero	A160933
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Indirizzo e-mail:	info@bccloidi.it
Indirizzo P.E.C.:	08794.bcc@actaliscertymail.it
Indirizzo telematico	www.bccloidi.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **credito di firma** è un'operazione mediante la quale la banca rilascia una garanzia bancaria in favore di un terzo (beneficiario) nell'interesse e su richiesta del proprio cliente (debitore principale), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza del debitore principale.

Il cliente si obbliga a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca, tutte le somme che a qualsiasi titolo la banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi sull'importo pagato dalla banca, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione relativa alla fondatezza della pretesa del creditore nonché alla validità dell'obbligazione garantita.

Il cliente per ottenere il rilascio di una garanzia deve ottenere dalla banca la preventiva concessione di un affidamento utilizzabile per crediti di firma di importo massimo predeterminato. La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per il rilascio della garanzia (es. fideiussione o pegno).

Può ricorrere una polizza assicurativa a copertura dell'eventuale escussione della garanzia in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- La facoltà della banca di rivalersi sul cliente per il recupero di quanto pagato al creditore / beneficiario in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso;
- In caso di pagamento di garanzia rilasciata dalla banca, l'obbligo per il cliente richiedente di rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca, quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione;
- La possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

COMMISSIONI	
Modalità pagamento	Anticipato
Commissione calcolata sul valore della garanzia e sul periodo di liquidazione e pagamento.	CDF COMMERCIALE BANCHE: € 0,00 CDF FINANZIARIO: 5% Minimo: € 250,00 CDF FINANZIARIO BANCHE: € 0,00 CDF COMMERCIALE: 5% Minimo: € 250,00
Periodicità di applicazione	CDF COMMERCIALE BANCHE: ADDEBITO UNICO CDF FINANZIARIO: ANNUALE CDF FINANZIARIO BANCHE: ADDEBITO UNICO CDF COMMERCIALE: ANNUALE
Commissione per proroga calcolata sul valore della garanzia e sul periodo di liquidazione e pagamento.	CDF COMMERCIALE BANCHE: € 0,00 CDF FINANZIARIO: 5% Minimo: € 250,00 CDF FINANZIARIO BANCHE: € 0,00 CDF COMMERCIALE: 5% Minimo: € 250,00
Periodicità di applicazione	CDF COMMERCIALE BANCHE: ADDEBITO UNICO CDF FINANZIARIO: ANNUALE CDF FINANZIARIO BANCHE: ADDEBITO UNICO CDF COMMERCIALE: ANNUALE
SPESE	
ALTRE SPESE DA SOSTENERE	
Spese di istruttoria	Pari al 2% del valore della garanzia con un minimo di € 300,00
Commissione predisposizione testo garanzia	CDF COMMERCIALE BANCHE: € 0,00 CDF FINANZIARIO: € 300,00 CDF FINANZIARIO BANCHE: € 0,00 CDF COMMERCIALE: € 300,00
Spese per invio testo garanzia al beneficiario	€. 0,00
Spese notarili	a carico del cliente.
Commissione fissa per estinzione anticipata	€. 0,00
Interessi di mora	0,00%
Oneri per escussione anche parziale	€. 150,00
Commissione una tantum per integrazione	€. 150,00
Oneri fiscali	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria.
Commissioni e contributi a fondi o consorzi di garanzia.	A carico del cliente.
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI	
Spese per comunicazioni periodiche	CDF COMMERCIALE BANCHE: In forma cartacea: € 0,90 Casellario interno alla Banca: € 0,90 Non inviata: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00 CDF FINANZIARIO: In forma cartacea: € 0,90 Casellario interno alla Banca: € 0,90 Non inviata: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00 CDF FINANZIARIO BANCHE: In forma cartacea: € 0,90 Casellario interno alla Banca: € 0,90

	Non inviata: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00 CDF COMMERCIALE: In forma cartacea: € 0,90 Casellario interno alla Banca: € 0,90 Non inviata: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00
Spese per altre comunicazioni	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€ 9,85
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo In House: € 13,70 Archivio cartaceo c/o Outsourcer: € 12,80 Archivio elettronico: € 6,70

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente non può recedere dal contratto di credito di firma prima della scadenza indicata nella garanzia rilasciata ii) ovvero della restituzione dell'originale della garanzia ovvero della consegna alla banca della liberatoria dalla garanzia prestata da parte del beneficiario.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale viene chiuso entro 30 giorni decorrenti dalla data di restituzione dell'originale delle garanzia rilasciata ovvero dal rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario della garanzia ovvero, in caso di espressa previsione in tal senso inserita nella garanzia, in caso di scadenza del termine previsto nella garanzia stessa a prescindere dalla materiale restituzione dell'originale della garanzia alla banca.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo Lodi S.C.

Ufficio Reclami

Via G. Garibaldi 5 – 26900 – Lodi (LO)

e-mail: reclami@bccclodi.it

pec: 08794.bcc@actaliscertymail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Debitore (o obbligato) principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Tasso di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo

	debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
--	---